

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
|--|-------------|
| Art. 1 – Oggetto | 3 4 5 |
| CAPO II- SOGGETTI | 6 |
| Art. 6 – Titolare, Delegati ed Incaricati del trattamento | 6 6 |
| CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 7 |
| Art. 8 – Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati | 8 9 |
| CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA | 10 |
| Art. 12 – Sicurezza dei dati | .12 |
| CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE | .13 |
| Art. 15 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale | .13 |
| CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI | .13 |
| Art. 16 - Entrata in vigore e disciplina applicabile | .13 |
| ALLEGATO n. 1 - FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI | 14 |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Vigodarzere.
- 2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza mediante dispositivi per le riprese video da remoto collegati a una centrale operativa gestita da personale della Polizia Locale. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.
- 3. È altresì disciplinato dal presente Regolamento il trattamento dei dati acquisiti mediante telecamere a bordo di servizio (dash cam), telecamere indossabili (body cam), telecamere modulari (cd. fototrappole) e telecamere montate a bordo di droni radiocomandati a pilotaggio remoto, nonché apparecchiature, anche mobili, di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito.
- 4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi e strumenti di cui sopra si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale:
 - per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - per «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- per **«titolare del trattamento»**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per «responsabile del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali;
- per "**interessato**", la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per **«violazione dei dati personali»**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile:
- per "GDPR" il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 3 – Liceità del trattamento e finalità del sistema di videosorveglianza

- 1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Vigodarzere è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, quale attività istituzionale del Comune ai sensi della L. n. 65 del 7.3.1986 sull'ordinamento della Polizia Locale, dello Statuto Comunale e del D.L. n. 14 del 20.2.2017 convertito in L. n. 48 del 13.4.2017 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città").
- 2. In particolare, l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia Locale ed eventualmente delle Forze dell'Ordine è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del D.L. n. 14/2017 convertito in L. n. 48/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale e di ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 50 e 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado o abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;

- f) monitorare i flussi di traffico e monitorare l'accesso alle zone a traffico limitato;
- g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- 3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della L. n. 300 del 20.5.1970, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 4. Gli impianti di videosorveglianza non possono altresì essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad infrazioni del Codice della Strada.

Art. 4 – Principi generali

- 1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza deve svolgersi nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del GDPR, ed in particolare:
 - Principio di liceità Il trattamento di dati personali è consentito senza il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR, se e in quanto sia necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Vigodarzere.
 - **Principio di finalità** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.
 - Principio di necessità, pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme, e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
 - Principio di proporzionalità La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Art. 5 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

- 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 3 lett. c) del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, e sulla base del provvedimento del Garante n 467 del 11.10.2018 ("elenco dei trattamenti soggetti a valutazione di impatto") e ss.mm., l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
- Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

CAPO II- SOGGETTI

Art. 6 – Titolare, Delegati ed Incaricati del trattamento

- 1. Il Comune di Vigodarzere è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
- 2. Il Comandante della Polizia Locale di Vigodarzere o il diverso soggetto individuato dal Sindaco è designato quale Delegato al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
- 3. Il Comandante della Polizia Locale di Vigodarzere o il diverso soggetto Delegato individuato dal Sindaco, sentito il Sindaco, designa per iscritto gli Incaricati autorizzati al trattamento dei dati mediante i sistemi di videosorveglianza, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, tra coloro che sono dotati della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e in materia di tutela dei dati personali. Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 4. Spetta altresì al Comandante della Polizia Locale di Vigodarzere o al diverso soggetto Delegato dal Sindaco il coordinamento operativo e la sorveglianza sull'utilizzo e manutenzione degli impianti.
- 5. Tra i soggetti Incaricati al trattamento dei dati personali vengono individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla centrale operativa della Polizia Municipale.
- 1. Gli ulteriori compiti e le funzioni del Titolare, dei Delegati e degli Incaricati del trattamento, in relazione alle previsioni del GDPR, sono descritti dagli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".

Art. 7 – Responsabili esterni del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale di Vigodarzere o il diverso soggetto Delegato dal Sindaco ai sensi dell'art. 6, ove ricorra a soggetti esterni a cui affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze per la gestione/manutenzione/assistenza sui sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, che prevedano un trattamento di dati personali, provvede a nominarli Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, previamente verificando presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il Comandante o il Delegato procedono a disciplinare i trattamenti svolti dal Responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico ai sensi degli artt. 28 e 29 del RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile rientrino anche compiti relativi alla gestione di sistemi informatici, il contratto disciplinerà anche i compiti del soggetto esterno quale Amministratore di Sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

- 1. I dati personali possono essere acquisiti mediante i seguenti apparecchi:
 - telecamere poste nel territorio comunale individuate dall'Amministrazione e/o dal Comando di Polizia Locale che trasmettono immagini al server della centrale operativa della Polizia Locale nonché a dispositivi mobili (tablet e cellulari) in uso alla Polizia Locale;
 - b) telecamere a bordo di servizio (dash cam);
 - c) telecamere indossabili (*body cam*) utilizzate dagli agenti di Polizia Locale per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui;
 - d) telecamere modulari (cd. fototrappole);
 - e) telecamere montate a bordo di *droni* radiocomandati a pilotaggio remoto;
 - f) apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, mobili o apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana, che consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
- 2. La videosorveglianza tramite telecamere di cui alla lettera a) viene effettuata attraverso riprese video da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale. Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. Le videocamere sono dotate di scheda di memoria e sono collegate agli apparati e server posti nella centrale operativa presso la sede del Comando di Polizia Locale di Vigodarzere, dove vengono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato nonché digitalizzate e conservate nel rispetto del presente Regolamento. L'attività di videosorveglianza deve registrare solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese ed evitando, quando non strettamente indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Le telecamere possono essere collegate e, mediante sensori di movimento, azionare la trasmissione delle immagini a dispositivi mobili (tablet e cellulari di servizio) in uso agli operatori di Polizia Locale che siano Agenti di Pubblica Sicurezza. I dispositivi mobili devono essere oggetto di formale consegna a ciascun operatore, che ne è responsabile. Ove l'operatore, acquisite le immagini, le ritenga rilevanti ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
- 3. I dati, le informazioni e le immagini acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, le dash cam, le body cam e le videocamere dei droni possono essere conservati per ventiquattro ore successive alla rilevazione e, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, limitatamente ai sette giorni successivi. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione oltre i 7 giorni deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente,

oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

- 4. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.
- 5. Le immagini e i dati acquisiti dalle apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito di cui alla lettera f) sono conosciuti dall'Agente che utilizza la telecamera per le finalità di accertamento delle violazioni ex art. 80 e 193 Codice della Strada.
- 6. L'utilizzo di dispositivi elettronici omologati per la rilevazione di violazioni al Codice della strada (autovelox e simili), in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento 8.4.2010 paragrafo 5.3 e ss.mm.

Art. 9 - Specificità per body cam, dash cam, fototrappole e telecamere su droni

- 1. Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (*body cam*) o poste sui mezzi di servizio (*dash cam*), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui.
- 2. Le suddette videocamere e le relative schede di memoria dovranno essere contraddistinte da un numero di serie annotato in apposito Registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'operatore che firmerà la presa in carico. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
- 3. Spetta al Comandante o al Delegato del Sindaco o al capo Pattuglia impartire l'ordine di attivazione e disattivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre le criticità di cui al comma 1.
- 4. Con riferimento alle body cam, l'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione, e tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera.
- 5. Al termine del servizio l'operatore, previa compilazione e firma del Registro per avvenuta consegna, affida la scheda di memoria della body cam e della dash cam all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Nel caso non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.
- 6. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare le riprese tramite droni, per visualizzare aree non facilmente accessibili o per avere una visione alternativa (aerea) dello scenario operativo. La ripresa deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate, equipollente a quella dovuta per la videosorveglianza.
- 7. Possono essere posizionate telecamere modulari (cd. fototrappole) esclusivamente nei luoghi che siano possibile teatro di illeciti penali o amministrativi, solo qualora questi ultimi non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. La collocazione della telecamera,

anche in considerazione del suo effetto dissuasivo, deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate.

Art. 10 – Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata o dell'utilizzo degli strumenti previsti nel presente Regolamento. A tal fine l'Ente utilizzerà il modello di informativa "minima" riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali del 8.4.2010, adeguato in ragione dell'entrata in vigore del GDPR, come da immagine qui di seguito riportata:



- 2. L'informativa di cui sopra deve essere affitta in via permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli informativi.
- 3. Il Comune è tenuto ad informare la cittadinanza dell'avvio del trattamento dei dati personali attuato con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale

- dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale o il sito istituzionale.
- 4. L'informativa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 RGPD (cd. informativa estesa) è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
- 5. L'informativa riguardante i trattamenti di dati acquisiti mediante dash cam o fototrappole deve essere equivalente a quella sopra descritta in relazione alla videosorveglianza.
- 6. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita individuazione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

Art. 11 – Diritti degli interessati

- In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, ciascun interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, mediante istanza presentata al Data Protection Officer (DPO) del Comune o al Comandante della Polizia Locale o al soggetto Delegato dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare il luogo, ladata e la fascia oraria della possibile ripresa, l'abbigliamento indossato e gli eventuali accessori in uso, l'eventuale presenza di accompagnatori e l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa, nonché eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione, il tutto compilando apposito modulo allegato sub A al presente Regolamento
- 3. Nel caso in cui si accerti l'effettiva esistenza di immagini riferite all'interessato, verrà data comunicazione al richiedente del giorno, ora e luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini; nel caso in cui le immagini non siano state o non siano più oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4. Qualora, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa.
- 5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 12 – Sicurezza dei dati

 I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di accessi e trattamenti non autorizzati o illeciti e di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati medesimi.

Dette misure, in particolare, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 2. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemidi ripresa:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini (es. configurazione nuovo utente, accesso, effettuazione di copie, ecc.), in base a credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c) tutti gli accessi avvengono su rete dedicata. Eventuali altri accessi da remoto devono garantire un livello di sicurezza equivalente;
 - d) ove venga utilizzata una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi–Fi, Wi Max, Gprs);
 - e) le attività di trattamento compiute dagli Incaricati devono essere registrate sul sistema, in modo da conoscere il tipo, la data e l'ora di tali operazioni e di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e gli eventuali destinatari. Le tracce (log) non devono essere modificabili dagli utenti e vengono conservate per la durata di (almeno) sei mesi;
 - f) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 8 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - g) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - h) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.

Sono comunque fatte salve le ulteriori misure di sicurezza che si riterranno necessarie al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati.

3. Il Titolare ed il Comandante o Delegato del Sindaco vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 13 - Accesso alla centrale operativa

- 1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono custoditi presso il server ubicato nella centrale operativa del Comando di Polizia Locale di Vigodarzere.
- 2. L'accesso alla centrale operativa è consentito esclusivamente al Titolare, al Comandante o Delegato del Sindaco e ai soggetti autorizzati individuati ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.
- 3. L'accesso alla centrale operativa da parte di soggetti diversi è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o del Comandante o Delegato, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso, e avviene in presenza di soggetti autorizzati del Comando di Polizia Locale di Vigodarzere. L'accesso può essere consentito esclusivamente ad Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni.
- 4. Gli Incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 14 – Accesso agli impianti e ai dati

- 1. L'accesso al server e sistemi informatici dove sono custoditi i dati avviene da postazioni dedicate situate all'interno della centrale operativa del Comando di Polizia Locale di Vigodarzere, nonché da postazioni di registrazione remote qualora non sia tecnicamente possibile la trasmissione dati alla centrale operativa. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.
- 2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- 3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare, al Comandante della Polizia Locale e/o Delegato del Sindaco e agli Incaricati del trattamento:
 - b) agli operatori di Polizia Locale del Comando Polizia locale di Vigodarzere in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza;
 - c) alle Forze di Polizia dello Stato sulla base di previa richiesta scritta, nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria sulla base di formale richiesta. Resta salva la possibilità di prevedere e disciplinare l'accesso o mediante apposita convenzione o ai sensi del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 17.4.2017, e quindi con la stipula di "patti per la sicurezza urbana" sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco in ossequio alle linee guida adottate su proposta del Ministro dell'Interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in base alla suddetta disciplina;
 - d) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'Amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale Incaricato del trattamento dei dati);
 - e) all'Interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'Interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di

- evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- f) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24 comma 7 L. n. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per ladifesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO V-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR.

CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Entrata in vigore e disciplina applicabile

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dai seguenti provvedimenti:
 - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - Direttiva UE 2016/680 del 27.4.2016 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" e D.Lgs.n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680;
 - D.L. n 11/2009 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori") convertito in L. n. 38/2009; D.L. n. 14/2017 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città") convertito in L. n. 48/2017;
 - D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 ("Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia");
 - provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8.4.2010 (G.U. n. 99 del 29.4.2010);
 - Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso disposizioni video versione 2.0 del 29.1.2020.
- 2. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione (art. 6 dello Statuto Comunale).

ALLEGATO n. 1 - FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

| Il sottoscritto | , identificato | tramite | , ai sensi della | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| | | dati personali, richiede di | | | |
| | | o aver registrato dati pe | | | |
| | • | immagini nell'archivio | | | |
| sequenti informazioni: | | - | , | | |
| 1. luogo o luoghi di possib | ile ripresa | | <u></u> | | |
| | | | | | |
| 3. fascia oraria di possibile | ripresa (approssimazione d | i 30 minuti) | | | |
| 4. abbigliamento al momento della possibile ripresa | | | | | |
| | | inzaglio, altri oggetti) | | | |
| 6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8. recapito e contatto telefo | onico per eventuali ulteriori | approfondimenti | | | |
| | | | | | |
| | | In fed | do | | |
| (luogo e data | | 111 100 | ue . | | |
| (luogo e data | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| =========== | | | ========= | | |
| | | | | | |
| | PARTE DA CONSEGNA | RE AL RICHIEDENTE | | | |
| In data | alle ore | il/la | sig./sig ra | | |
| | | _ ha avanzato richiesta d | li accesso a | | |
| | | tiva in materia di protezio | | | |
| personali. | | | | | |